

STUDIO ASSOCIATO D'AMICO
Via Scaloria 129, Manfredonia
www.studioassociatodamico.it

Circolari per la clientela

DL 16.10.2017 n. 148
(c.d. “decreto fiscale collegato”)
conv. L. 4.12.2017 n. 172 -
Novità in materia di agevolazioni

1 PREMESSA

Il DL 16.10.2017 n. 148, c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018", è stato convertito nella L. 4.12.2017 n. 172, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 148/2017 è entrato in vigore il 16.10.2017, mentre la L. 172/2017 è entrata in vigore il 6.12.2017. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le novità in materia di agevolazioni contenute nel DL 148/2017 convertito.

2 CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

L'art. 4 co. 1 del DL 148/2017 convertito modifica la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-*bis* del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96).

Tale disposizione prevede il riconoscimento, dietro presentazione di apposita domanda, di un credito d'imposta per l'effettuazione degli investimenti in campagne pubblicitarie:

- sulla stampa quotidiana e periodica;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il valore dei suddetti investimenti deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *start up* innovative.

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali.

2.2 AMPLIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono inclusi tra gli investimenti pubblicitari agevolabili anche quelli effettuati sulle testate *on line*.

2.3 PROFILI TEMPORALI

Il credito d'imposta era inizialmente riconosciuto a decorrere dal 2018.

Per effetto del DL 148/2017 sono tuttavia agevolabili anche gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on line*, dal 24.6.2017 (data di entrata in vigore della suddetta L. 96/2017) al 31.12.2017, fermo restando che il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016 (vale a dire 24.6.2016 - 31.12.2016).

L'estensione al 2017 non riguarda, quindi, gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

2.4 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Anticipando le disposizioni attuative dell'agevolazione, che saranno emanate con un apposito DPCM, è stato precisato che (comunicazione Presidenza Consiglio dei Ministri 24.11.2017):

- gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile;
- sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o *chat line* con servizi a sovrapprezzo;
- le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

3 REGIME PER I “LAVORATORI IMPATRIATI” - MODIFICA PER I SOGGETTI RIENTRATI IN ITALIA ENTRO IL 31.12.2015

Con l'art. 8-*bis* del DL 148/2017 convertito viene modificata la disciplina relativa all'opzione per il regime dei “lavoratori impatriati” di cui all'art. 16 co. 4 del DLgs. 14.9.2015 n. 147.

Nello specifico, per i soggetti che sono rientrati in Italia entro il 31.12.2015:

- l'opzione per il regime dei “lavoratori impatriati” esercitata ai sensi dell'art. 16 co. 4 del DLgs. 147/2015 (reddito imponibile del 50%) produce effetti per il quadriennio 2017-2020;
- per il periodo d'imposta 2016 restano invece applicabili le disposizioni di cui alla L. 238/2010 (reddito imponibile del 20% per le donne o del 30% per gli uomini).

Restituzione delle maggiori imposte

Con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.

4 EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017 NELL'ITALIA CENTRALE - PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOSPESI

L'art. 2 co. 7 del DL 148/2017 convertito proroga il termine per l'effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi sospesi dall'art. 48 co. 13 del DL 17.10.2016 n. 189 (conv. L. 15.12.2016 n. 229) con riferimento ai Comuni delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 24.8.2016, 26-30.10.2016 e 18.1.2017 (riportati negli Allegati 1, 2 e 2-*bis* del suddetto DL 189/2016).

4.1 INDIVIDUAZIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI SOSPESI

Resta fermo che i contributi e i premi oggetto della sospensione di cui si tratta sono quelli con scadenza legale di adempimento e versamento nell'arco temporale decorrente:

- dalla data del sisma;
- fino al 30.9.2017, ossia fino al periodo di paga di agosto 2017 (a partire dal periodo di paga di settembre 2017 sono infatti ricominciati, relativamente all'INPS, come già chiarito nel messaggio 10.10.2017 n. 3898, i versamenti dei contributi “correnti”).

4.2 PROROGA DELLA DATA DI RIPRESA DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI SOSPESI

È stato, invece, prorogato il termine per provvedere al pagamento dei contributi e premi non versati, nel suddetto periodo, in virtù della sospensione e aumentato il numero di rate per l'adempimento in forma rateale.

Detto termine era, infatti, stato fissato dalla disposizione originaria:

- al 30.10.2017, in caso di pagamento in unica soluzione;
- ovvero a decorrere dal mese di ottobre 2017, in caso di versamento in un massimo di 18 rate mensili di pari importo.

Ora, invece, si prevede che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi e premi sospesi debbano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, né interessi:

- in unica soluzione, entro il 31.5.2018;
- ovvero, in alternativa, a decorrere dal mese di maggio 2018, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

Piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa

Con riferimento ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa in corso alla data dell'evento calamitoso, il messaggio INPS 19.10.2017 n. 4080 ha precisato che il versamento delle rate:

- con scadenza dall'1.10.2017 deve riprendere secondo le scadenze previste con il piano di ammortamento originariamente comunicato;
- sospese nel periodo tra la data del sisma e il 30.9.2017 dovrà essere effettuato:
 - in unica soluzione;
 - entro il 31.5.2018.

5 SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER GLI ALLUVIONATI IN PROVINCIA DI LIVORNO

L'art. 2 co. 1 - 4 del DL 148/2017 convertito contiene disposizioni finalizzate a sospendere gli obblighi tributari per coloro che sono stati colpiti dall'alluvione verificatasi il 9.9.2017 nel territorio livornese.

5.1 SOGGETTI BENEFICIARI DELLA SOSPENSIONE

Vengono infatti sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli accertamenti esecutivi previsti dall'art. 29 del DL 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 9.9.2017 e il 30.9.2018, a favore:

- delle persone fisiche che, alla data del 9.9.2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti (nella Provincia di Livorno);
- dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa, alla data del 9.9.2017, nei suddetti Comuni.

Versamenti già effettuati

Quanto già versato non sarà però rimborsato.

5.2 RICHIESTA PER BENEFICIARE DELLA SOSPENSIONE

La suddetta sospensione fino al 30.9.2018 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del DPR 445/2000, con trasmissione della suddetta richiesta agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.

Prima delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 148/2017, tale adempimento era previsto solo per il Comune di Livorno.

Soggetti che non hanno i requisiti di inagibilità

I soggetti che non hanno presentato la suddetta richiesta con la dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda usufruiscono della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari dal 9.9.2017 fino al 6.12.2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 148/2017).

5.3 INAPPLICABILITÀ DELLA SOSPENSIONE

La sospensione dei termini stabilita dal DL 148/2017 non si applica alle ritenute, che devono quindi essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

In caso di impossibilità dei sostituti d'imposta ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6 co. 5 del DLgs. 472/97, secondo cui "*non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore*".

5.4 EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI

Gli adempimenti e i versamenti che sono oggetto di sospensione fino al 30.9.2018 dovranno essere effettuati:

- in un'unica soluzione;
- entro il 16.10.2018.

Soggetti che non hanno i requisiti di inagibilità

I soggetti che non hanno presentato la suddetta richiesta con la dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda devono effettuare i versamenti e gli adempimenti tributari, oggetto di sospensione dal 9.9.2017 al 6.12.2017, entro il 19.12.2017.

6 SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E AGEVOLAZIONI FISCALI PER I TERREMOTATI DELL'ISOLA DI ISCHIA

L'art. 2 co. 5-*bis* e 5-*ter* del DL 148/2017 convertito contiene disposizioni agevolative per i soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21.8.2017 nell'Isola di Ischia.

6.1 SOSPENSIONE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI E GLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

In relazione agli eventi sismici verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia il 21.8.2017, viene prorogata dal 18.12.2017 al 30.9.2018 la sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari prevista dal DM 20.10.2017.

Il DM 20.10.2017, infatti, aveva sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 21.8.2017 ed il 18.12.2017, nei confronti:

- delle persone fisiche che, alla data del 21.8.2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno;
- dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa, alla data del 21.8.2017, nei medesimi Comuni.

Inoltre, la suddetta sospensione viene estesa al Comune di Forio.

6.1.1 Richiesta per beneficiare della sospensione

La suddetta sospensione fino al 30.9.2018 è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del DPR 445/2000, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.

6.1.2 Inapplicabilità della sospensione

La sospensione in esame non si applica alle ritenute, che devono quindi essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

In caso di impossibilità dei sostituti d'imposta ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6 co. 5 del DLgs. 472/97, secondo cui "*non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore*".

6.1.3 Effettuazione degli adempimenti sospesi

I versamenti e gli adempimenti tributari che scadono nel periodo di sospensione dal 21.8.2017 al 30.9.2018 devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16.10.2018.

6.2 ESENZIONI FISCALI PER I FABBRICATI DISTRUTTI O INAGIBILI

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRES i redditi dei fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno:

- colpiti dagli eventi sismici del 21.8.2017 nell'isola di Ischia;
- purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
- fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018.

6.2.1 Esenzione IMU e TASI

I suddetti fabbricati sono inoltre esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI:

- a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21.8.2017;
- fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018.

6.2.2 Richiesta per beneficiare delle esenzioni

Per beneficiare delle suddette esenzioni IRPEF, IRES, IMU e TASI, il contribuente può dichiarare, entro il 28.2.2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi 20 giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.